

Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2018
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2018
Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS315-27 R2016
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Idrossi metil furfurale (HMF)/Hydroxy methyl furfural (HMF)	OIV-MA-AS315-05B R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Orto-fosfati/Ortho-Phosphate-P, Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS313-16 R2004

22A00833

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2021.


**Piano voucher fase 2, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la strategia italiana per la *voucher* ultra larga - «Verso la *Gigabit Society*», approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 - rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. «*Gigabit Society*») e la comunicazione sul decennio digitale (cd. «*Digital compass*»);

Visto l'Accordo di programma del 24 settembre 2020 tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.a. e Infratel Italia S.p.a., approvato con decreto della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del 6 ottobre 2020, che disciplina i rapporti per la realizzazione di tutte le attività finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo



sviluppo e la coesione 2014-2020 - modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019 ricostitutivo del Comitato banda ultra larga;

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 1953/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali;

Vista la comunicazione della Commissione europea recante orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01) del 26 gennaio 2013;

Vista la comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014 su «Concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga», svolta congiuntamente da Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per le comunicazioni;

Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, i collegamenti internet a banda ultra larga costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, nonché di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese;

Visto il verbale della riunione del 5 maggio 2020 nell'ambito della quale il Comitato per la banda ultra larga - CoBUL ha approvato l'intervento finalizzato a favorire la connessione da parte di famiglie, imprese e scuole in tutte le aree del paese;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 1° luglio 2020, relativa allo «Sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra larga in un'ottica di promozione

degli investimenti e tutela di un necessario gioco concorrenziale», inviata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la decisione n. C(2020)5269 final del 4 agosto 2020 con la quale la Commissione europea, ritenendo la misura a sostegno della connettività per le famiglie meno abbienti compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha approvato l'Aiuto SA.57495 (2020/N) «Italy Broadband vouchers for certain categories of families»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 agosto 2020 recante Piano voucher per famiglie a basso reddito ed in particolare l'art. 1, comma 1, ove si prevede che la realizzazione delle relative attività (cd Piano voucher fase 1) è affidata ad Infratel Italia S.p.a.;

Considerato che gli interventi di cui all'art. 2 del suddetto decreto, per l'ammontare massimo delle risorse pari a euro 204.000.000 (comprensivi di IVA), sono stati avviati il 9 novembre 2020 e che l'art. 4 prevede che l'intervento possa avere una durata massima di un anno fino ad esaurimento delle risorse;

Considerato che pertanto la prenotazione dei voucher di fase 1 da parte degli operatori si è chiusa il 9 novembre 2021;

Viste le note di Infratel Italia S.p.a. prot. n. 6631 del 7 dicembre 2021 e prot. n. 68822 del 16 dicembre 2021 con le quali sono stati comunicati residui di spesa relativi al Piano voucher per le famiglie a basso reddito per un importo stimato pari a euro 92.916.888;

Considerato che in data 7 settembre 2020 si è conclusa la consultazione pubblica sulla cd fase 2 in cui sono destinati ad interventi di incentivazione della domanda di connettività a favore delle imprese 515.777.070 euro;

Considerato che tale intervento è stato notificato alla Commissione europea il 4 agosto 2021 (SA.57496 (2020/PN));

Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;


Ritenuto di poter dare avvio alla seconda fase del Piano voucher destinato alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;

Vista la decisione n. C(2021) 9549 final, del 15 dicembre 2021, con la quale la Commissione europea ha ritenuto la misura a sostegno della connettività per le imprese compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato;

Ritenuto che la realizzazione di tale intervento possa essere affidata, ad Infratel Italia S.p.a., ai sensi dell'Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia e infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a - Infratel del 24 settembre 2020;

Considerato che nella decisione n. C(2021) 9549 final, del 15 dicembre 2021, viene prevista la possibilità di prorogare la durata dell'intervento oltre un anno dal suo avvio, previa valutazione d'impatto della misura ai sensi dello *Staff working document on common methodology for state aid evaluation of 28 May 2014, SWD (2014) 179 final*;

Ritenuto che la realizzazione di azioni di comunicazione possa essere d'ausilio all'adozione dei voucher da parte delle imprese;



Ritenuto che sia necessario implementare strumenti di analisi che consentano di misurare l'impatto dei *voucher* sulle imprese beneficiarie, anche nell'ottica di valutarne gli effetti in termini di crescita complessiva della competitività del tessuto imprenditoriale nazionale;

Ritenuto che pertanto sia opportuno affiancare all'azione di erogazione dei *voucher* a favore delle imprese delle azioni di comunicazione e di accompagnamento della misura, in grado di supportare, presso le imprese beneficiarie, la conoscenza della misura stessa e la consapevolezza dei benefici derivanti dalla digitalizzazione, oltre che di assicurare gli adempimenti relativi alla conformità ai regolamenti nazionali e comunicati in materia di aiuti di stato, nonché alle analisi di impatto della misura;

Considerato che nella riunione dell'11 ottobre 2021 il Comitato interministeriale per la transizione digitale «(CITD)» ha indicato di destinare alla cd Fase 2 rivolta alle imprese i residui della cd fase 1 della misura, rendendo complessivamente disponibile per tale intervento la somma complessiva di 589.509.583,00 euro come da note di Infratel Italia S.p.a. alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali prot. n. 66331 del 7 dicembre 2021 e prot. n. 68822 del 16 dicembre 2021;

Ritenuto di destinare alle azioni di accompagnamento di cui sopra una percentuale non superiore allo 1,5% di quanto complessivamente disponibile per la misura, per una cifra complessiva di 9.000.000,00 euro;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano *voucher* fase 2, di seguito Piano, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello *step change*, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.

2. La realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 è affidata ad Infratel Italia S.p.a. ad eccezione delle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura realizzate dalla Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali che può provvedervi anche mediante affidamento a società *in house*.

Art. 2.

*Risorse finanziarie  
e modalità di attuazione*

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, di cui alla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare complessivo di risorse pari a 608.238.104,00 euro, di cui 9.000.000,00 euro comprensivi di IVA sono destinati alle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura.

2. Per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1, comma 2, è riconosciuta a Infratel Italia S.p.a., in qualità

di affidataria ed a titolo di rimborso dei costi diretti ed indiretti, ai sensi dell'Accordo di programma del 24 settembre 2020, una somma pari a 9.728.521,00 euro della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi sono oggetto di rendicontazione annuale da parte di Infratel Italia S.p.a.

3. Per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1, comma 2, Infratel Italia S.p.a. è tenuta a predisporre entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto un Piano tecnico ed un manuale operativo contenente la descrizione dell'intervento, i criteri di ammissibilità per l'erogazione dei *voucher* alle imprese, le modalità di attuazione ed il relativo quadro economico. Tale Piano tecnico è approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.

4. La realizzazione delle attività di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura è regolata da apposita convenzione della Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali con un soggetto *in-house* ovvero con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi da stipulare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3.

*Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione*

1. Il *voucher* è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di *step change* inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:

a. *voucher* di fascia A, distinti in A1 e A2: *voucher* con contributo connettività pari a euro 300, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell'intervallo  $30 \text{ Mbit/s} \leq V < 300 \text{ Mbit/s}$  (*voucher* A1) oppure  $300 \text{ Mbit/s} \leq V \leq 1 \text{ Gbit/s}$  (*voucher* A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del *voucher* può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i *voucher* di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei *voucher* di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziato distribuito per il 20% a favore dei *voucher* A1 e per il 20% a favore dei *voucher* A2;

b. *voucher* di fascia B: *voucher* con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell'intervallo  $300 \text{ Mbit/s} \leq V \leq 1 \text{ Gbit/s}$ . Per connessioni che offrono  $V=1 \text{ Gbit/s}$ , il valore del *voucher* può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione



zione da parte degli operatori fornitori. Per i *voucher* di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali *voucher* viene destinato il 50% delle risorse stanziare;

c. *voucher* di fascia C: *voucher* con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in *download* superiore a 1Gbit/s. Il valore del *voucher* può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i *voucher* di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali *voucher* viene destinato il 10% delle risorse stanziare.

2. I *voucher* non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa.

3. A ciascun beneficiario può essere erogato un solo *voucher*.

4. In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l'ammontare residuo del *voucher*.

Art. 4.

*Durata*

1. Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziare, comunque non oltre ventiquattro mesi dall'avvio dell'intervento.

2. Le azioni di analisi di impatto di cui all'art. 1, comma 2, sono avviate nei sessanta giorni successivi l'avvio dell'intervento e durano per i successivi ventiquattro mesi con riferimento alle azioni di comunicazione e fino ai sei mesi successivi al termine massimo delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie per le azioni relative alla conformità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato ed alle analisi di efficacia della misura.

Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 103

22A00882

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 29 novembre 2021.

**Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.**

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
CON DELEGA IN MATERIA DI SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

